

## **TI\_GERICHTE 36.2020.54 vom 22. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2020.54\\_d20150322](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2020.54_d20150322)

FR: TI\_GERICHTE 36.2020.54 du 22 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 36.2020.54 del 22 marzo 2015

### **Regeste**

Domanda di RIPAM retroattiva a seguito di revoca delle PC. Buona fede negata

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

p. 223; voir aussi arrêt 9C\_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.2).” Nella medesima STF 8C\_347/2019 del 17 agosto 2020, al consid. 4, l’Alta Corte evidenzia come: " Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid.

#### **E. 4**

p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181).” In quel caso l’assicurato aveva ommesso di indicare all’autorità preposta alle PC l’esistenza di un conto di libero passaggio, ciò che ha costituito una grave negligenza nell’ottica dell’art. 25 LPGA. Sempre in questo contesto va citata la STCA 32.2019.126 dell’8 maggio 2020 dove è stato ritenuto come: " Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l’obbligo di restituire (violazione dell’obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato. Viceversa, l’assicurato può prevalersene quando l’atto o l’omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di informare (STF 8C\_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è

soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C\_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C\_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C\_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).” Nel medesimo giudizio cantonale sono evocate e riassunte le sentenze del TF che la Cassa ha ripreso nella motivazione della sua decisione su reclamo (doc. B p.3). Alla stessa può essere quindi fatto ampio rimando. 4. Per l'accertamento della buona fede di RI 1 è quindi necessario riferirsi alle ragioni per le quali la Cassa PC ha soppresso il diritto alle prestazioni. Le parti, su questo aspetto, sono concordi nell'indicare come l'assicurato non abbia, al momento della richiesta delle PC, sul formulario specificatamente predisposto per la domanda, indicato il percepimento di una rendita LAINF versatagli da un assicuratore. Le valutazioni delle parti divergono invece per quanto attiene alle conseguenze dell'omissione. Secondo RI 1 l'esistenza della rendita poteva essere nota all'amministrazione siccome dichiarata fiscalmente. 5. Va qui evocato come, per quanto desumibile dagli atti prodotti dalle parti, in particolare doc. 1e, che la domanda di PC è stata formulata dall'assicurato il 16 marzo 2015 in occasione della stessa la rendita infortunistica non è contemplata nel modulo ma l'assicurato ha prodotto un documento \_\_\_\_\_ relativo alla sua esistenza e importo (riferito all'anno 2014). Il 22 marzo successivo la Cassa PC ha emanato una decisione favorevole che non contempla la rendita LAINF, ciò ben prima della decisione di tassazione evocata dal ricorrente e prodotta agli atti (doc. C), che indica l'esistenza della rendita per infortunio. Come si evince degli atti acquisiti dalla Cassa PC, e come ricorda l'amministrazione qui interessata nella decisione contestata (doc. B), il formulario di richiesta delle PC (come d'altra parte implicitamente anche il foglio di calcolo delle rendite), pongono in rilievo la necessità di indicare e considerare le rendite conseguite, sia dell'AVS, della LPP, infortunio o militare, sia svizzere sia estere. Questo aspetto non poteva sfuggire all'assicurato, la segnalazione della rendita a livello fiscale non è sufficiente di tutta evidenza. Il formulario è fonte del lavoro della Cassa PC, e i funzionari, confrontati con un'amministrazione dai numeri significativi, devono potersi fidare delle indicazioni ivi contenute. La controllabilità delle stesse non toglie in nulla il fatto che l'assicurato postulante le prestazioni che omette una fonte di reddito (rendita), non può essere ritenuto in buona fede, soprattutto quando gli sia possibile rilevare che l'amministrazione (che secondo lui avrebbe dovuto verificare il sussistere di una rendita siccome dichiarata fiscalmente) non ha considerato tale importo (dando un semplice sguardo alla tabella dei calcoli eseguita e consegnata all'assicurato, sulla quale non compare, tra i redditi, alcuna rendita infortunio, ma solo le rendite AVS e LPP oltre al reddito della moglie). Il foglio di calcolo trasmesso all'assicurato con la decisione di concessione delle prestazioni complementari evidenzia, alla voce “ Rendita infortunio-/Assicurazione militare ” l'assenza di rendite. Ciò non ha indotto nessuna reazione del qui ricorrente cui il rilievo della circostanza non poteva sfuggire. Questo è più che ampiamente sufficiente per negare il sussistere di una buona fede dell'assicurato. Egli ha dichiarato le (inevitabili e necessarie, siccome sostanziali presupposti del diritto alle PC) rendite AVS e LPP, per i complessivi CHF 22'456 ritenuti dall'amministrazione, ma non invece l'importo della rendita \_\_\_\_\_ la cui importanza economica avrebbe condotto, manifestamente, a ben altro importo dei redditi (CHF 17'004 in più, cfr. doc. N), anche se agli atti PC è stata prodotta l'attestazione 5 gennaio 2015 di \_\_\_\_\_ (doc. 1-45/49) che attesta l'importo della rendita ricevuta nel 2014 (CHF 17'004). Come detto la rendita \_\_\_\_\_ non è stata indicata nel modulo, la stessa non è

stata ritenuta per la determinazione del diritto alle PC ciò che era manifesto per il ricorrente alla lettura della decisione e del calcolo del diritto alle PC. 6. Il fatto che tale rendita fosse dichiarata fiscalmente ma non nel formulario PC farebbe, secondo l'assicurato, ritenere la sua buona fede trattandosi di un'omissione involontaria. Così non è. Da un lato la decisione di tassazione 2015 è del 20 luglio 2016, nel marzo dell'anno precedente non era disponibile e nulla comprova agli atti che la rendita fosse dichiarata negli anni precedenti e che, al momento della decisione di attribuzione delle PC a RI 1, esistesse una decisione di tassazione che riportava tale introito annuo. Va rammentato qui che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STF K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STF K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS/RSAS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg). Infatti, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STF del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STF del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. 7. A prescindere da quanto precede non può essere qui omesso di rilevare come l'assicurato abbia sistematicamente ricevuto, dopo la decisione formale iniziale del 22 marzo 2015 di concessione delle PC, i successivi conteggi del suo diritto alle PC che, tutti quanti, non

indicavano, nei fogli di calcolo, l'importo della rendita LAINF. Egli non poteva non rendersi conto che quell'importo avrebbe certamente inciso in maniera importante sul suo diritto alle prestazioni complementari. I doc. 1a sino a 1e prodotti dalla Cassa PC, attestano, mediante la presentazione dei calcoli (riportati nella loro essenza nelle descrizioni di fatto che precedono), la totale assenza dei CHF 17'000 della rendita d'infortunio. Quanto ritenuto nei calcoli da parte dell'amministrazione, e quindi l'assenza della rendita della LAINF, era situazione chiara limpida e facilmente comprensibile anche se l'assicurato non ha fatto capo a terzi per le sue procedure. In buona sostanza una persona anche con i problemi di salute come indica il ricorso e che ha rinunciato a far capo a terzi più avvezzi, poteva e doveva rendersi conto che la Cassa non aveva ritenuto (nel determinare i suoi redditi complessivi) la sua rendita \_\_\_\_\_ e che, di conseguenza, quanto calcolato, e successivamente versato, non era corretto. La negligenza da ritenere in concreto è grave siccome duplice. L'omessa indicazione della rendita nel formulario, nonostante l'esplicita e chiara richiesta contenuta nel modulo trasmesso dall'amministrazione, e il fatto che – ciò che una persona che da oltre trent'anni risiede in Svizzera ben deve conoscere - la formulistica (in specie quella delle assicurazioni sociali) sia importante e decisiva per l'attribuzione di prestazioni e il riconoscimento di diritti. Questo oltre all'assenza totale di reazione a fronte della trasmissione (appena una settimana dopo la presentazione della domanda di PC) della decisione favorevole con il calcolo delle prestazioni basato sulle sole rendite AVS e LPP (oltre al salario della moglie e la sostanza esistente), ma senza computo della rendita LAINF. Si tratta di elementi che depongono per una grave negligenza dell'assicurato qui ricorrente. Il fatto che l'attestazione \_\_\_\_\_

#### **E. 5**

gennaio 2015 sia compresa negli atti PC non modifica la conclusione. Il qui ricorrente, ha omesso di indicare nel formulario PC la rendita LAINF e non ha reagito a fronte dei calcoli che sistematicamente omettevano di contemplare tale importante reddito. Circostanza che non poteva sfuggirgli. 8. Il ricorrente non può essere seguito laddove indica che l'amministrazione, a fronte della sua omissione, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la rendita dalla decisione di tassazione. Non si comprende la ragione per la quale le rendite LPP e AVS siano state puntualmente dichiarate alla luce del fatto che, stante la teoria del ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto avere percezione delle stesse dagli atti fiscali. Anche se straniero al ricorrente non può certamente sfuggire che l'uso di moduli, con le indicazioni in essi contenute, è non solo necessario ma impone, nei confronti dell'amministrazione chiamata ad applicare norme di diritto, risposte veritiere e complete alle quali i funzionari possano affidarsi. Sia come sia va ribadito come l'assenza di un aiuto da parte di terzi non è decisivo, alla luce delle conoscenze che l'assicurato deve avere del sistema alla luce del periodo di soggiorno in Svizzera e dell'evidenza delle omissioni poste in essere. 9. L'assenza di buona fede non consente di riconoscere, come rettamente ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione nella decisione impugnata, il diritto del ricorrente di conseguire la riduzione dei premi per gli anni dal 2015 al 2019. Come rilevato il fatto che, senza indicazione sul modulo, il ricorrente abbia prodotto l'attestazione 5 gennaio 2015 di \_\_\_\_\_ (doc. 1-45/49) non cambia la sostanza delle cose. L'omissione sul formulario ha indotto i funzionari nell'errore di non ritenere la rendita \_\_\_\_\_ e tale omissione era palese sin dalla decisione del 22 marzo 2015 per il risultato cui è pervenuta l'amministrazione PC, ma, soprattutto, per i fogli di calcolo che hanno accompagnato tale decisione (e quelle successive) che omette palesemente di considerare le rendite infortunistiche, contrariamente alla realtà, e ciò senza che RI 1 abbia minimamente

reagito a fronte della circostanza di fatto, per lui manifesta. Ne segue che, in assenza di buona fede, il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese. Può rimanere aperta la questione a sapere se, quand'anche ammessa la buona fede, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla RIPAM. Per gli accertamenti eseguiti da questa Corte ciò non sembra essere il caso considerando, sostanzialmente, per tutti gli anni in discussione, l'UR composta solo dal ricorrente e dalla moglie e non comprendente i figli (come ritenuto, in maniera contestata dal ricorrente, dalla Cassa, doc. XVIII). Come indicato il quesito non deve essere affrontato, approfondito e risolto in questa sede siccome deve essere escluso, in concreto, il sussistere di una buona fede in capo a chi ricorre. 10. L'assicurato ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria. A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (Lag) l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). Il requisito della probabilità di esito favorevole non sussiste quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). In concreto la vertenza non appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso in quanto agli atti amministrativi della Cassa che ha concesso le PC risulta la produzione di documento relativo alla rendita LAINF poi non considerata (erroneamente) nel calcolo del diritto siccome non contemplata nel formulario. In sostanza il mancato riconoscimento della buona fede dell'assicurato oggi deriva dal fatto che egli non abbia segnalato alla Cassa, da un lato, il reddito proveniente da \_\_\_\_\_ (sul modulo) e di avere mancato di segnalare alla Cassa il mancato computo della rendita \_\_\_\_\_, cosa che doveva apparirgli chiara alla luce delle pagine di calcolo allegate alla decisione con cui, inizialmente, le PC gli sono state riconosciute. Alla luce del documento 1 – 45/59 del dossier PC, prodotto agli atti della Cassa PC, l'esito della presente procedura non era da considerare fondamentalmente privo di possibilità di successo sin dall'inizio, come ricorda la severa giurisprudenza federale in tema di assistenza giudiziaria. Data la prima condizione legale, occorre qui ritenere la condizione economica difficoltosa in cui versa il ricorrente, e ciò alla luce della documentazione prodotta in annesso al doc. IV e visto anche il preavviso municipale (doc. IV bis) del Comune di \_\_\_\_\_, favorevole alla concessione dell'assistenza giudiziaria. Va da ultimo ritenuta la necessità del patrocinio alla luce della procedura giudiziaria. L'istanza va conseguentemente accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.